

REGOLAMENTO (CE) N. 307/96 DELLA COMMISSIONE

del 20 febbraio 1996

che modifica il regolamento (CEE) n. 2456/93 recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, riguardo alle misure generali e alle misure speciali d'intervento nel settore delle carni bovine

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2417/95 della Commissione⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 7,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2456/93 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2417/95, stabilisce segnatamente le condizioni che devono essere soddisfatte dai prodotti acquistati nel quadro dell'intervento, al fine di garantire il livello qualitativo previsto; che è necessario prevedere disposizioni per assicurare il rispetto dell'articolo 4 della decisione 94/474/CE della Commissione, del 27 luglio 1994, che stabilisce misure di protezione contro l'encefalopatia spongiforme bovina ed abroga le decisioni 89/469/CEE e 90/200/CEE⁽⁴⁾, quale modificata dalla decisione 94/794/CE⁽⁵⁾;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2456/93 stabilisce inoltre disposizioni relative alle gare; che la collocazione dei giorni festivi nel mese di maggio 1996 rende opportuna, per motivi pratici, la modifica del termine per la presentazione delle offerte;

considerando che alcune disposizioni contengono errori e che dovrebbero pertanto essere corrette;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2456/93 è modificato nel seguente modo:

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

⁽²⁾ GU n. L 248 del 14. 10. 1995, pag. 39.

⁽³⁾ GU n. L 225 del 4. 9. 1993, pag. 4.

⁽⁴⁾ GU n. L 194 del 29. 7. 1994, pag. 96.

⁽⁵⁾ GU n. L 325 del 17. 12. 1994, pag. 60.

1) Il testo dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera g) è sostituito dal seguente:

«g) se acquistate nel Regno Unito nel quadro dell'intervento, accompagnate da un certificato sanitario quale previsto nell'allegato IV della direttiva 64/433/CEE, a cui è stata aggiunta la frase di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera i) o ii) della decisione 94/474/CE della Commissione^(*).

^(*) GU n. L 194 del 29. 7. 1994, pag. 96.

2) All'articolo 10 è aggiunto il seguente paragrafo:

«Tuttavia, il termine per la presentazione delle offerte è fissato alle 12 (ora di Bruxelles) per il primo e il quarto martedì del mese di maggio 1996».

3) All'articolo 29, paragrafo 2 nel primo e nel secondo trattino il riferimento a «l'allegato I» è sostituito dal riferimento a «l'allegato XI».

4) Nell'allegato VII, le denominazioni dei vari tagli sono sostituite dalle seguenti:

- 1.2.1. Garretto posteriore d'intervento (codice INT 11)»
- 1.2.2. Noce d'intervento (codice INT 12)»
- 1.2.3. Fesa d'intervento (codice INT 13)»
- 1.2.4. Girello d'intervento (codice INT 14)»
- 1.2.5. Filetto d'intervento (codice INT 15)»
- 1.2.6. Scamone d'intervento (codice INT 16)»
- 1.2.7. Roastbeef d'intervento (codice INT 17)»
- 1.2.8. Pancia d'intervento (codice INT 18)»
- 1.2.9. Controfiletto d'intervento (5 ossa) (codice INT 19)»
- 2.1.1. Garretto anteriore d'intervento (codice INT 21)»
- 2.1.2. Spalla d'intervento (codice INT 22)»
- 2.1.3. Petto di manzo d'intervento (codice INT 23)»
- 2.1.4. Quarto anteriore d'intervento (codice INT 24)»

5) L'allegato XI è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.